

**Sezione:** TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 104

**Anno:** 2018

**Materia:** RESPONSABILITA'

**Data pubblicazione:** 27/03/2018

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE  
D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Angelo Canale	Presidente relatore
dott.ssa Giuseppa Maneggio	Consigliere
dott. Marco Smiroldo	Consigliere
dott.ssa Patrizia Ferrari	Consigliere
dott. Giovanni Comite	Consigliere

all'esito della camera di consiglio del 14 marzo 2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello, mediante applicazione del "rito abbreviato" di cui all'art. 130 del D.Lgs n.174/2016 (Codice di giustizia contabile), iscritto al numero **51836** del registro di segreteria, proposto dal signor SCAGLIONE LUIGI CARMINE (c.f.:SCGLCR58P10G942U), rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco GALLIPOLI (c.f.:GLLFNC65T05F052Q) e Antonio DI SANZA (c.f.:DNSNTN62C12G712M) ed elettivamente con loro domiciliato in Roma alla Via Cosseria n.2 (presso PLACIDI),

Avverso

la sentenza n. 40 del 17 novembre 2016 pronunciata dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata.

\*o\*

Visti gli atti e i documenti di causa, e in particolare il "parere" favorevole alla definizione del giudizio di appello con rito abbreviato, reso dalla Procura generale presso la Corte dei conti con atto del 2 novembre 2017;

Uditi nella camera di consiglio all'uopo convocata, con l'assistenza della funzionaria di segreteria signora Lucia Bianco : il relatore, che ha sinteticamente esposto lo stato del procedimento a seguito del decreto n.3/2017 emesso in accoglimento dell'istanza di rito abbreviato formulata contestualmente all'atto di appello dal signor Scaglione; il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del V.P.G. dott.ssa Paola Briguori, che ha confermato il parere scritto; assenti i difensori.

Ritenuto in fatto

Il signor Luigi Carmine Scaglione, con la sentenza impugnata, è stato condannato al pagamento in favore della Regione Basilicata della somma di euro 18.147,85, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo. I fatti dai quali è scaturita la condanna sono esaurientemente esplicitati nella sentenza impugnata, alla quale si rinvia : in estrema sintesi lo Scaglione, unitamente ad altri consiglieri regionali della Basilicata, avrebbe ottenuto rimborsi per spese qualificate come di "rappresentanza", ma ritenute dal Giudice contabile ,

anche per l'assenza di adeguata documentazione giustificativa, prive di evidente comprovato nesso eziologico con il mandato politico esercitato. L'originario *petitum* formulato in citazione era di euro 22.684,82.

2. Nei confronti della sentenza di condanna il signor Luigi Carmine Scaglione ha proposto appello, richiedendo contestualmente l'applicazione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.

Nella camera di consiglio del 13 settembre 2017, col parere favorevole del Procuratore generale, la Sezione ha accolto l'istanza di rito abbreviato, determinando in euro 15.879,37, oltre rivalutazione ed interessi, la somma che il signor Scaglione avrebbe dovuto pagare, entro un termine perentorio, per la definizione del giudizio di appello.

Con PEC del 24 ottobre 2017 il legale del signor Scaglione, avv. Gallipoli, ha inoltrato copia di una disposizione di versamento, effettuata dal signor Scaglione a favore della Tesoreria della regione Basilicata, per l'importo di euro 16.000,00 (oltre 0,52 di spese bancarie). Sulla base di tale copia il procuratore generale ha espresso parere favorevole alla definizione del giudizio d'appello, ai sensi dell'art. 130 c.g.c.

In data 26 ottobre 2017 è pervenuta alla Segreteria della Sezione l'originale del documento bancario attestante la disposizione di pagamento impartita al Monte dei Paschi di Siena dall'appellante/istante a favore della Tesoreria della regione Basilicata.

#### Considerato in diritto

3. Il Collegio ritiene nella presente circostanza di dover definire il giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, del Codice di giustizia contabile.

Per quanto concerne la natura del provvedimento definitorio, ritiene di premettere alcune osservazioni.

Il Collegio è consapevole che il c.d. rito abbreviato previsto dall'art. 130 del Codice di giustizia contabile è - almeno per quanto concerne l'estensione al primo grado del perimetro applicativo del nuovo istituto - una delle novità della nuova disciplina processuale, voluta dal Legislatore in funzione "*deflattiva della giurisdizione di responsabilità ed allo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario*" (art. 130, 1° comma c.g.c.).

Ciò che taluno ha definito, evocando il procedimento speciale di cui all'art. 444 c.p.p., un "patteggiamento contabile", invero era stato già introdotto con legge n.266 del 2005 e con il d.l. n.102/2013, ma è solo con la recente disciplina introdotta dal Codice di giustizia contabile che l'Istituto in parola, con significative modifiche (come detto, l'estensione al primo grado) e la precisazione delle modalità applicative, ha trovato infine una più compiuta regolazione.

Ciò non di meno, appare utile soffermarsi sull'oggetto e la natura del provvedimento con il quale, a norma del comma 8 dell'art. 130 c.g.c., il Collegio "*definisce il giudizio*".

All'attualità, le prime decisioni della Corte dei conti sembrano orientarsi nel qualificare la sentenza definitoria del rito abbreviato alla stregua di una "sentenza di estinzione del giudizio" (cfr. Cdc - Sez. giurisdiz. Veneto sentenza 53/2017).

Osserva la Sezione che una tale soluzione introduce una causa di estinzione del processo atipica e non conforme nè al modello processuale civile, né alle ipotesi di cui agli articoli 110 e 111 del Codice di giustizia contabile.

Ed infatti, il Codice di procedura civile (artt.306 e segg. c.p.c.) prevede la declaratoria di estinzione del giudizio in tre specifiche ipotesi, e cioè in caso di rinuncia agli atti, in caso di rinuncia all'azione e in caso di inattività delle parti.

Il Codice di giustizia contabile, a sua volta, prevede espressamente l'estinzione del giudizio con riferimento alle sole ipotesi di rinuncia agli atti del processo (art. 110 cgc) e di inattività delle parti (art.111).

Il Pubblico ministero contabile può rinunciare agli atti del processo, ma non può rinunciare all'azione.

Appare invece possibile, nei giudizi pensionistici o ad istanza di parte, la rinuncia all'azione, posto che in quei giudizi la parte ricorrente ha la libera disponibilità della tutela giurisdizionale.

Nessuna delle ipotesi accennate sembra ricorrere nell'applicazione del rito abbreviato, di cui all'art. 130 c.g.c.

Costituisce poi una ipotesi atipica di estinzione del giudizio anche la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Com'è noto, questa ipotesi - nata nell'ambito del giudizio amministrativo e tributario - è stata creata dalla prassi ed applicata ad ogni fase e grado del giudizio civile ogni qual volta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa azionata, e sia invece venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (Cass. Civ. sez III del 31 agosto 2015, n.17312).

Si ha infatti "cessazione della materia del contendere" (e dunque "estinzione del giudizio", ndr) quando viene meno l'interesse delle parti alla definizione del giudizio, ovvero quando si sia in presenza di una situazione sostanziale o concreta (nuova o quanto meno diversa da quella presente al momento della citazione), situazione che soddisfi integralmente l'attore, rendendo inutile la sua azione (Cass. sent. citata).

In apparenza, la declaratoria di (estinzione del giudizio per) cessazione della materia del contendere sembrerebbe la soluzione più adeguata a motivare e qualificare il provvedimento definitorio del giudizio ex art. 130, comma 8, c.g.c..

Se non che, la sentenza che la pronunciasse sarebbe - come pacificamente è - una sentenza di rito (ved. Cass sent. citata; anche Cass. SSUU n.1048/2000; Cass. n.4714/2006) e ciò determinerebbe una serie di conseguenze che non appaiono in linea con la *ratio* sottesa all'applicazione del rito abbreviato. La sentenza (di rito) di cessazione della materia del contendere determina il passaggio in giudicato della sola circostanza del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del particolare procedimento cui inerisce. In ipotesi, infatti, secondo i principi generali, una sentenza di rito non pregiudicherebbe la possibilità di ripresentare le medesime domande in altro processo : ma ciò, con riferimento al rito abbreviato nell'ambito di un giudizio di responsabilità erariale, sarebbe impossibile, anche perché la soddisfazione del credito erariale, sia pure nella misura rideterminata dal Giudice in accoglimento dell'istanza di rito abbreviato, non consentirebbe la riproposizione, nello stesso o in altro plesso giurisdizionale, della medesima domanda risarcitoria.

Ed ancora, tra gli effetti rilevanti della sentenza di cessazione della materia del contendere (a maggior ragione emessa in grado d'appello), vi è da considerare il venire meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi e non passate in giudicato, oltre che l'inidoneità della stessa sentenza ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale della pretesa fatta valere.

Ciò per ribadire la valenza solo endoprocedurale della dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

A questo punto, ove si ritenesse possibile la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese di giudizio presenterebbe criticità, atteso che il Giudice, ove non ritenga motivatamente di compensarle, dovrebbe necessariamente far riferimento alla c.d. soccombenza virtuale. In considerazione di ciò, il Giudice dovrebbe svolgere una valutazione - priva di autorità di giudicato - in ordine alla normale probabilità di accoglimento della pretesa attorea, sulla base di criteri di verosimiglianza o sulla base di una indagine sommaria di delibazione del merito. In altri termini, pur con la cessata materia del contendere e cioè con una sentenza di rito, il Giudice sarebbe costretto a svolgere, attingendo al giudizio di primo grado e agli atti dell'appello, una valutazione ipotetica su quello che sarebbe stato l'esito del giudizio ove lo stesso fosse proseguito con il rito ordinario.

Alla fine, tornando alla previsione ex comma 8 dell'art. 130 c.g.c., anche l'estinzione del giudizio per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere presenta criticità legate alla sua natura di sentenza di rito e alla sua valenza solo endoprocedurale, mal conciliantesi con la valutazione delle spese sulla base del criterio della soccombenza virtuale.

Tutto ciò porta alla conclusione che il provvedimento definitorio del rito abbreviato non può non essere sostanzialmente che un provvedimento di merito, che per l'appunto "definisce il giudizio". La natura giuridica del provvedimento definitorio discenderebbe in tale contesto dallo stesso carattere speciale del rito.

In sostanza, col provvedimento definitorio resterebbero premessi ed accertati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale - rapporto di servizio, condotta antigiuridica, colpa grave, nesso di causalità, danno -. mentre l'istanza di rito abbreviato sarebbe circoscritta, quanto alla sua ragione e ai suoi effetti, solo alla misura dell'addebito che sulla proposta dell'appellante e con parere favorevole del PM, il Giudice rideterminerebbe, motivando in ordine alla congruità della somma proposta.

4. Tornando alla fattispecie e con riferimento a quanto sin qui argomentato, il Collegio ritiene di svolgere una sintetica delibazione in ordine alla presumibile conclusione del procedimento d'appello, ove lo stesso fosse proseguito con il rito ordinario.

Osserva il Collegio come la sentenza impugnata abbia fondato la condanna dello Scaglione (come degli altri convenuti ritenuti responsabili) su di una ponderosa e meticolosa attività accertativa, dalla quale emergevano le illiceità delle contestate condotte, nel contesto dell'ordito normativo, correttamente ricostruito, relativo alla doverosità della rendicontazione delle spese meritevoli di rimborso a carico del bilancio regionale. In particolare, per quanto concerne lo Scaglione, a fronte della spesa di euro 22.684,82, egli non ha fornito alcuna documentazione giustificativa: da ciò la sua condanna, ridotta del 20% in considerazione dell'accertata partecipazione causale nella produzione del danno dell'Ufficio di Presidenza della regione Basilicata. Sugli anzidetti elementi si fonda la valutazione ipotetica confermativa della sentenza impugnata, ove il giudizio fosse proseguito con il rito ordinario.

Il Collegio, premesso quanto sopra, preso atto somma indicata nel richiamato decreto n.3/2017, ritiene che si possa dar luogo a sentenza definitoria del giudizio di appello in epigrafe specificato. Le spese di giustizia, sulla base del criterio della c.d. soccombenza virtuale,

vanno infine imputate al signor Scaglione.

P.Q.M.

La Corte dei conti

Sezione III giurisdizionale centrale d'appello

Visti gli artt. 100, 102 e 130 c.g.c.

Con riferimento al giudizio d'appello iscritto al numero 51836 del registro di segreteria della Sezione e contestuale richiesta di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., accolta con decreto n.3/2017, pronuncia la seguente

**SENTENZA**

- prende atto dell'avvenuto versamento a favore della Tesoreria della regione Basilicata della somma di euro 16.000, come determinata con decreto di questa Sezione n. 3 del 13 settembre 2017;

- definisce nei confronti del signor SCAGLIONE LUIGI CARMINE (c.f. SCGLCR58P10G942U) il giudizio di appello n.51836, essendo il richiamato versamento integralmente satisfattivo delle ragioni erariali;

- dispone a carico del signor Scaglione Luigi Carmine il pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 112,00

CENTODODICI/00

Così deciso in Roma, nella camera di

consiglio del 14 marzo 2018.

IL PRESIDENTE ed estensore

F.to Angelo Canale

Depositata in Segreteria il giorno 27/03/2018

Il Dirigente

F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella

G. 51836 Sent. 104/2018